



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N. 8 del 25/03/2025

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO ESTESA NEL CENTRO STORICO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 479 DEL 16/12/2016 (ZONA A E B) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, E DELIBERAZIONE DI G.C. N. 4 DEL 13/01/2017 (ZONA C), E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO, DELLA SOSTA E DEL CARICO E SCARICO - ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 101 DEL 17/03/2025

IL DIRIGENTE DEL Settore SUAPE, Manutenzioni e Viabilità

Premesso che

- con deliberazione di G.C. n. 479 del 16/12/2016, come poi successivamente rettificata dalla deliberazione G.C. n. 43 del 28/02/2017, è stata istituita la zona a traffico limitato nel centro storico cittadino, individuando due sottozone, separate dalla via Garibaldi nel tratto compreso tra via C. Piro e via Regina Elena, denominate Zona A e Zona B;
- con deliberazione di G.C. n. 4 del 13/01/2017, è stata istituita la zona a traffico limitato nel centro storico cittadino, comprendente Corso Umberto I e vie limitrofe (Zona C), successivamente modificata, rettificata, ampliata e integrata con deliberazione di G.C. n. 23 del 31/01/2017, deliberazione di G.C. n. 193 del 08/06/2017, così come rettificata dalla deliberazione di G.C. n. 209 del 13/06/2017, deliberazione di G.C. n. 15 del 29/01/2018, deliberazione di G.C. n. 199 del 14/06/2018, deliberazione di G.C. n. 327 del 24/08/2018 e deliberazione di G.C. n. 38 del 06/02/2025;

Richiamata poi la deliberazione di G.C. n. 101 del 17/03/2025, con la quale l'organo politico:

- ravvisava la necessità di riordinare le disposizioni introdotte precedentemente, unificandole in un unico atto ed apportando, al contempo, le necessarie modificazioni al fine di riorganizzare meglio le norme già vigenti;
- dava mandato al Dirigente del Settore SUAPE, Manutenzioni e Viabilità per l'adozione di idonea ordinanza rivolta alla regolamentazione univoca della circolazione stradale nelle zone a traffico limitato;

Dovendo pertanto procedere a recepire le disposizioni di cui alla deliberazione di G.C. n. 101 del 17/03/2025, in ottemperanza ai compiti dirigenziali individuati dal D.Lgs n. 267/2000, ponendo in atto le direttive impartite dalla Giunta;

Ritenuto opportuno quindi provvedere all'emanazione di un nuovo testo coordinato che disciplini la circolazione nelle Zone a Traffico Limitato istituite precedentemente;

Vista la planimetria inclusa nella presente ordinanza, così come allegata alla deliberazione di G.C. n. 101 del 17/03/2025;

Ribadito che, nel riordino delle disposizioni precedenti, si è preso atto di alcune incongruenze e della necessità di apportare alcune modifiche, in particolare distinguendo la Zona C in due sottozone, Zona C1 e Zona C2, aventi differenti orari di applicazione, e di uniformare le categorie di veicoli autorizzabili al transito che nel susseguirsi degli atti, avevano subito variazioni;



Previsto poi, di riorganizzare le precedenti ordinanze, e preso atto della volontà della Giunta di abrogare solo i provvedimenti in palese contrasto con la deliberazione sopra citata, e di mantenere in vigore le disposizioni non in conflitto;

Richiamati;

- il Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285, “Nuovo Codice della Strada”, ed in particolare:
 - l’art. 14 “Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade”;
 - l’articolo 5 c. 3° e l’articolo 7 del vigente Codice della Strada;
 - l’art. 3, comma 1, (punto n. 54), che definisce la Zona a Traffico Limitato un’“area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli”;
 - l’art. 7, comma 9, che prevede che “i Comuni con deliberazione della Giunta Comunale, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”;
- il D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”;
- la Legge 25 novembre 2024 n. 177, “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;

Visto il Decreto Sindacale n. 27 del 26/07/2024 con il quale è stato attribuito al sottoscritto Ing. Diego Ciceri l’incarico dirigenziale del Settore SUAPE, Manutenzioni e Viabilità;

Considerato che il relativo provvedimento è da ricondursi all’attribuzione del Dirigente del Settore ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 art. 107;

ORDINA

1. In attuazione di quanto disposto dall’organo politico con la deliberazione di G.C. n. 101 del 17/03/2025, il riordino delle disposizioni in materia di ZTL estesa nel Centro Storico, secondo le seguenti indicazioni:
 - 1.1 Nella Zona A e Zona B, così come indicata nella planimetria allegata alla presente ordinanza, si applicano le seguenti disposizioni:
 - Z.T.L. (zona a traffico limitato) applicata tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 00 alle ore 24.
 - Divieto di transito a tutti i veicoli eccetto:
 - veicoli di residenti e/o domiciliati;
 - veicoli di soccorso (ambulanze, mezzi antincendio etc..);
 - veicoli della Forze deputate all'ordine e alla sicurezza in genere (Polizia, Carabinieri, Finanza, Polizia Municipale etc...);
 - veicoli degli operatori economici esercenti servizi continuativi per conto del Comune (in particolare i veicoli del servizio di Igiene Urbana, del servizio di Illuminazione Pubblica, del servizio di Gestione del Verde Pubblico etc...);
 - veicoli autorizzati in via provvisoria/temporanea per particolari esigenze e/o necessità (previa esplicitazione da parte del richiedente l'autorizzazione di specifica motivazione analizzata e ritenuta valida dall'Amministrazione);
 - veicoli di operatori economici che debbano erogare servizi o effettuare lavori temporanei per conto di enti pubblici, enti privati, proprietari, affittuari, gestori degli immobili ricadenti nell’area di cui trattasi, previa acquisizione di autorizzazione ove verranno specificati i tempi di esecuzione dei suddetti servizi e lavori. Per detti veicoli, e solo per il tempo specificato nell’autorizzazione, è consentita anche la sosta necessaria all’effettuazione dei servizi o lavori menzionati, sempre nel rispetto dalle fasce orarie previste dai vigenti atti di regolamentazione adottati da questo Comune;
- Tutti i soggetti di cui ai precedenti punti, devono essere in possesso di preventiva autorizzazione



rilasciata a cura del competente settore.

I mezzi a servizio delle persone con limitata o impedita capacità motoria potranno transitare in base a quanto stabilito dalla normativa vigente.

- Divieto di sosta in forma permanente, esteso a tutta la Z.T.L., h 24, valido anche per gli autorizzati al transito, compresi i residenti e/o domiciliati.
- È consentita la sola sosta per il carico e scarico delle cose per un massimo di 20 minuti, prorogabili, previa autorizzazione, nei soli casi motivati.
- La fermata è consentita ai sensi delle norme contenute nel Codice della Strada.
- Istituzione del limite massimo di velocità fissato in 30 km/h ed istituzione della “Zona 30”.

La via Garibaldi, nel tratto da via C. Piro e via Regina Elena, rimane accessibile a tutti per il solo transito;

1.2 Nella Zona C1, così come indicata nella planimetria allegata alla presente ordinanza, si applicano le seguenti disposizioni:

- Z.T.L. (zona a traffico limitato) applicata tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 17 alle ore 24;
 - Divieto di transito a tutti i veicoli eccetto:
 - veicoli di residenti e/o domiciliati;
 - veicoli di soccorso (ambulanze, mezzi antincendio etc.);
 - veicoli della Forze deputate all'ordine e alla sicurezza in genere (Polizia, Carabinieri, Finanza, Polizia Municipale etc...);
 - veicoli degli operatori economici esercenti servizi continuativi per conto del Comune (in particolare i veicoli del servizio di Igiene Urbana, del servizio di Illuminazione Pubblica, del servizio di Gestione del Verde Pubblico etc...);
 - veicoli autorizzati in via provvisoria/temporanea per particolari esigenze e/o necessità (previa esplicitazione da parte del richiedente l'autorizzazione di specifica motivazione analizzata e ritenuta valida dall'Amministrazione);
 - veicoli di operatori economici che debbano erogare servizi o effettuare lavori temporanei per conto di enti pubblici, enti privati, proprietari, affittuari, gestori degli immobili ricadenti nell'area di cui trattasi, previa acquisizione di autorizzazione ove verranno specificati i tempi di esecuzione dei suddetti servizi e lavori. Per detti veicoli, e solo per il tempo specificato nell'autorizzazione, è consentita anche la sosta necessaria all'effettuazione dei servizi o lavori menzionati, sempre nel rispetto dalle fasce orarie previste dai vigenti atti di regolamentazione adottati da questo Comune;
- Tutti i soggetti di cui ai precedenti punti, devono essere in possesso di preventiva autorizzazione rilasciata a cura del competente settore.

I mezzi a servizio delle persone con limitata o impedita capacità motoria potranno transitare in base a quanto stabilito dalla normativa vigente.

- Divieto di sosta in forma permanente, esteso a tutta la Z.T.L., h 24, valido anche per gli autorizzati al transito, compresi i residenti e/o domiciliati.
- È consentita la sola sosta per il carico e scarico delle cose solo nella fascia oraria tra le 07:00 e le 11:00 e per un massimo di 20 minuti, prorogabili, previa autorizzazione, nei soli casi motivati.
- La fermata è consentita ai sensi delle norme contenute nel Codice della Strada.
- Istituzione del limite massimo di velocità fissato in 30 km/h ed istituzione della “Zona 30”.

1.3 Nella Zona C2, così come indicata nella planimetria allegata alla presente ordinanza, si applicano le seguenti disposizioni:

- Z.T.L. (zona a traffico limitato) applicata tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 00 alle ore 24;
- Divieto di transito a tutti i veicoli eccetto:
 - veicoli di residenti e/o domiciliati;
 - veicoli di soccorso (ambulanze, mezzi antincendio etc.);



- veicoli della Forze deputate all'ordine e alla sicurezza in genere (Polizia, Carabinieri, Finanza, Polizia Municipale etc...);
- veicoli degli operatori economici esercenti servizi continuativi per conto del Comune (in particolare i veicoli del servizio di Igiene Urbana, del servizio di Illuminazione Pubblica, del servizio di Gestione del Verde Pubblico etc...);
- veicoli autorizzati in via provvisoria/temporanea per particolari esigenze e/o necessità (previa esplicitazione da parte del richiedente l'autorizzazione di specifica motivazione analizzata e ritenuta valida dall'Amministrazione);
- veicoli di operatori economici che debbano erogare servizi o effettuare lavori temporanei per conto di enti pubblici, enti privati, proprietari, affittuari, gestori degli immobili ricadenti nell'area di cui trattasi, previa acquisizione di autorizzazione ove verranno specificati i tempi di esecuzione dei suddetti servizi e lavori. Per detti veicoli, e solo per il tempo specificato nell'autorizzazione, è consentita anche la sosta necessaria all'effettuazione dei servizi o lavori menzionati, sempre nel rispetto dalle fasce orarie previste dai vigenti atti di regolamentazione adottati da questo Comune; Tutti i soggetti di cui ai precedenti punti, devono essere in possesso di preventiva autorizzazione rilasciata a cura del competente settore.

I mezzi a servizio delle persone con limitata o impedita capacità motoria potranno transitare in base a quanto stabilito dalla normativa vigente.

- Divieto di sosta in forma permanente, esteso a tutta la Z.T.L., h 24, valido anche per gli autorizzati al transito, compresi i residenti e/o domiciliati.
- È consentita la sola sosta per il carico e scarico delle cose solo nella fascia oraria tra le 07:00 e le 11:00 e per un massimo di 20 minuti, prorogabili, previa autorizzazione, nei soli casi motivati.
- La fermata è consentita ai sensi delle norme contenute nel Codice della Strada.
- Istituzione del limite massimo di velocità fissato in 30 km/h ed istituzione della "Zona 30".

1.4 Limitatamente al solo Corso Umberto I, nel tratto tra viale Principe Umberto e la Piazza Regina Margherita, valgono le disposizioni previste per la Zona C2, ad eccezione della sosta per il carico e scarico, che si articola nel modo seguente:

- È consentita la sola sosta per il carico e scarico delle cose, esclusivamente dalle ore 07:00 alle ore 11:00, negli apposti stalli segnalati; È possibile derogare il suddetto arco temporale dalle ore 04:00 alle ore 07:00 unicamente per i titolari di esercizi commerciali che, facendone richiesta, dimostrino particolari esigenze motivate e strettamente collegate all'esercizio dell'attività stessa. La sosta è consentita per un massimo di 20 minuti, prorogabili, previa autorizzazione, nei soli casi motivati.

1.5 Nella via San Paolo, dall'intersezione con via Tempio fino all'intersezione con via Cagliari, è istituita, con deliberazione di G.C. n. 327 del 28/09/2019, un'Area Pedonale Urbana con relativa chiusura del traffico veicolare, attiva dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno. Pertanto, durante il periodo di validità di tale provvedimento, ad essa si applicano le norme specifiche per le aree pedonali, in alternativa a quelle relative alla Zona C2 della ZTL;

2. Di revocare ogni ordinanza in contrasto con la presente, mantenendo invece in vigore le disposizioni che non siano in conflitto;
3. All'ASPO di verificare la coerenza e completezza della segnaletica già impiantata in ZTL, ed eventualmente di integrare o modificare la stessa attenendosi alle prescrizioni disposte mediante il presente atto;

ADOPTA

Le seguenti disposizioni generali:

- Il regime di ZTL è immediatamente in vigore;
- Gli autorizzati al transito nella ZTL, secondo quanto disposto dalla presente ordinanza, devono richiedere



apposita autorizzazione da rilasciarsi a cura del competente Settore SUAPE, Manutenzioni e Viabilità, secondo le modalità di seguito specificate;

- I residenti e/o domiciliati nelle vie soggette alle disposizioni della ZTL, dovranno inoltrare formale richiesta per il rilascio del pass all'ufficio comunale ZTL competente. Gli autorizzati sono tenuti ad esporre il contrassegno a bordo del veicolo, ed in ogni caso a mantenere una copia dell'autorizzazione (in formato cartaceo o digitale) da esibire su richiesta delle autorità competenti al controllo. In caso di furto, smarrimento o distruzione dell'autorizzazione cartacea, è necessario presentare denuncia alle autorità competenti al fine di poter richiedere il rilascio di un duplicato;
- I disabili, già in possesso del contrassegno rilasciato dal competente settore, dovranno inoltrare richiesta per il rilascio dell'autorizzazione all'ufficio comunale ZTL competente, allegando il contrassegno per disabili in possesso. La validità dell'autorizzazione al transito seguirà quella del contrassegno disabili;
- Coloro i quali siano autorizzati al transito e/o alla sosta nella ZTL, da disposizioni di Legge, ma non sono in possesso di preventiva autorizzazione, dovranno comunicare la targa del veicolo che ha transitato in ZTL, entro le 48 ore dall'avvenuto accesso, all'ufficio comunale ZTL competente, specificandone le motivazioni ed includendo il riferimento normativo che giustifica il transito nonostante le presenti limitazioni;
- Gli enti pubblici e/o privati, proprietari di veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine, dovranno comunicare all'ufficio comunale ZTL competente, l'elenco aggiornato dei veicoli in uso e deputati all'effettuazione dei servizi essenziali derogati al transito ai sensi delle vigenti norme;
- Gli operatori economici, esercenti servizi continuativi per conto del Comune, dovranno comunicare all'ufficio comunale ZTL competente, l'elenco aggiornato dei veicoli in uso e deputati all'effettuazione di detti servizi;
- I soggetti che presentano particolari esigenze e/o necessità potranno essere autorizzati al transito in via provvisoria e temporanea. Le richieste, da effettuarsi all'ufficio comunale ZTL competente, dovranno essere debitamente motivate, e la loro ammissibilità sarà valutata a discrezione dell'Amministrazione, assicurando che non contrasti con i principi di salvaguardia del Centro Storico e di contenimento degli effetti negativi sulla vivibilità della zona, alla base dell'istituzione della ZTL (sicurezza della circolazione, soprattutto in relazione ai pedoni, salute, ordine pubblico, patrimonio ambientale e culturale, e territorio). Non saranno autorizzate richieste non adeguatamente motivate. Gli autorizzati al transito sono tenuti a mantenere a bordo del mezzo, una copia dell'autorizzazione (in formato cartaceo o digitale) da esibire su richiesta delle autorità competenti al controllo;
- Gli operatori economici che debbano erogare servizi o effettuare lavori temporanei per conto di enti pubblici, enti privati, proprietari, affittuari, gestori degli immobili ricadenti all'interno della ZTL, potranno essere autorizzati al transito, su richiesta da presentare all'ufficio comunale ZTL competente. Tale richiesta dovrà esplicitare la motivazione, e l'autorizzazione sarà concessa, sulla base della tipologia di intervento, nel rispetto dei limiti temporali di seguito esposti. Il transito, così come la sosta per il carico e scarico (prevista per un massimo di 20 minuti, salvo deroga da richiedere precedentemente), è consentito solamente dalle ore 07:00 alle ore 11:00. Per gli operatori economici che erogano servizi relativi a reti e sottoservizi primari (idrico, fognario, reti tecnologiche etc...) il transito potrà avvenire anche in altre fasce orarie, limitatamente ai casi in cui sia necessario effettuare lavori per il ripristino della funzionalità delle reti. Nei soli casi di operatori economici impegnati in lavorazioni edili per le quali sia stata già concessa un'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, il transito e la sosta (prevista per il solo e scarico e per un massimo di 20 minuti, salvo deroga da richiedere precedentemente) sono consentiti all'interno dei limiti orari, e temporali, stabiliti dall'autorizzazione di occupazione rilasciata dal competente settore ed in conformità alla regolamentazione comunale per l'effettuazione degli stessi. Non saranno autorizzate richieste non adeguatamente motivate, o che prevedano accessi non strettamente necessari. Gli autorizzati al transito sono tenuti a mantenere a bordo del mezzo, una copia dell'autorizzazione (in formato cartaceo o



- digitale) da esibire su richiesta delle autorità competenti al controllo;
- Coloro i quali svolgano servizio di fornitura alle attività commerciali nelle zone interessate dal presente provvedimento, potranno effettuare il transito per le sole operazioni di carico e scarico della merce, con sosta all'interno degli appositi stalli, esclusivamente dalle ore 07:00 alle ore 11:00, previa richiesta di rilascio dell'autorizzazione all'ufficio comunale ZTL competente, secondo la modulistica prevista. Il mezzo dovrà essere intestato alla Ditta richiedente o in alternativa dovrà essere in suo possesso in virtù di altre forme previste dalla Legge. Gli autorizzati al transito sono tenuti a mantenere a bordo del mezzo, una copia dell'autorizzazione (in formato cartaceo o digitale) da esibire su richiesta delle autorità competenti al controllo;
 - I titolari di esercizi commerciali situati su Corso Umberto I, nel tratto tra Viale Principe Umberto e la Piazza Regina Margherita, che dimostrino particolari esigenze motivate e legate all'esercizio dell'attività, potranno richiedere una deroga all'orario stabilito (dalle ore 07:00 alle ore 11:00) ed effettuare le operazioni di accesso per la sosta per il carico e scarico, negli appositi stalli individuati, dalle ore 04:00 alle ore 11:00. A tal fine sarà necessario richiedere il rilascio dell'autorizzazione all'ufficio comunale ZTL competente. Il mezzo dovrà essere intestato alla Ditta richiedente, al titolare dell'attività, oppure alla ditta che svolge il servizio di fornitura merci all'attività stessa. In alternativa il mezzo dovrà essere in possesso del richiedente in virtù di altre forme previste dalla Legge. Gli autorizzati al transito sono tenuti a mantenere a bordo del mezzo, una copia dell'autorizzazione (in formato cartaceo o digitale) da esibire su richiesta delle autorità competenti al controllo;
 - Il carico e scarico delle merci, nelle fasce orarie esplicitate (dalle ore 07:00 alle ore 11:00 e dalle ore 04:00 alle ore 11:00 nei soli casi derogati), dovrà avere una durata massima di 20 minuti, prorogabili, previa autorizzazione, nei soli casi motivati, con obbligo di esposizione del disco orario. Il termine delle ore 11:00 rappresenta l'orario entro il quale il mezzo dovrà abbandonare la ZTL;
 - I veicoli in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti, ma eventualmente impossibilitati per ragioni oggettive a munirsi di preventiva autorizzazione devono comunicare l'avvenuto transito entro le 48 ore dall'avvenuto accesso, all'ufficio comunale ZTL competente. Tale transito deve svolgersi esclusivamente secondo le modalità e gli orari stabiliti nel presente atto, ed in conformità con le motivazioni previste dalla deroga, qualora necessario.
 - Fatte salve le sanzioni per le violazioni previste dal Codice della Strada o da altre disposizioni di legge, incluse le disposizioni penali, l'omessa comunicazione nel termine di 30 giorni dalla perdita o variazione dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione al transito, l'omessa restituzione del contrassegno nei termini comunicati quando richiesto, l'utilizzo improprio del contrassegno, l'omessa esposizione del contrassegno, o la mancata esibizione del contrassegno in digitale, e le altre violazioni alla presente ordinanza determineranno a carico dell'intestatario una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all'Albo pretorio on line di questo Comune.

Alla verifica del rispetto della presente Ordinanza sono tenuti gli Organi di Polizia Stradale individuati nell'art. 12 del C.d.S.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata per gli adempimenti di competenza

- alla Società A.S.P.O con sede ad Olbia in via Indonesia 9, mail info@aspo.it, PEC info@pec.aspo.it;
- alla Stazione dei Carabinieri Olbia, via Degli Astronauti - stss233510@carabinieri.it;
- alla Polstrada, Ispettore Andrea Migliore – andrea.migliore@poliziadistato.it;



- alla Guardia di Finanza – ss109.protocollo@gdf.it;
- all'ASL Gallura - dir.asslolia@pec.atssardegna.it;
- alla Protezione Civile - protezionecivile@comune.olbia.ot.it;
- al Sig. Sindaco Dott. Settimo Nizzi – sindaco@comune.olbia.ot.it;
- all'Assessore alla Viabilità, trasporti pubblici, piano urbano del traffico Dott.ssa Antonella Sciola - antonella.sciola@comune.olbia.ot.it;
- al Comandante della Polizia Locale - gmannoni@comune.olbia.ot.it;

inoltre, tramite piattaforma SAPEL, all'Ufficio Messi Comunali per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Avverso tale provvedimento, entro 60 giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune è ammesso il ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti da chiunque vi abbia interesse. In via alternativa entro lo stesso termine, può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari.

Olbia, 25/03/2025

Il Dirigente
DIEGO CICERI
documento firmato digitalmente